

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 29**

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

**RAFFAELE IANNUZZI**

**senatore all'epoca dei fatti**


**per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge  
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio  
il 6 luglio 2012**

---



TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE DISTACCATA DI DESIO  
20033 DESIO - Via G. Galli n. 2



224/12 Mod. 28

Al Senato della Repubblica

Oggetto: trasmissione atti relativi al procedimento penale N. 502/2012 R.G. DIB.  
e N. 10628/07 N.R.

Si trasmette, così come disposto dal Giudice, Dott. Alessandro Rossato, con  
ordinanza in data 29/06/2012, copia integrale degli atti relativi al procedimento  
penale di cui all'oggetto ai sensi della Legge 140/2003.

Desio, 06/07/2012



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Frazzetta

N.502/12 R.G  
N.10628/07 N.RTRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE DISTACCATA DI DESIO  
20033 DESIO - Via G. Galli n. 2

Estratto del verbale di udienza del giorno 29 giugno 2012, h. 12.30, davanti al Giudice, dott. Alessandro Rossato, con l'assistenza del Funzionario Giudiziario, dott.ssa Maria Luisa Greco.

*OMISSIS*

### ORDINANZA DI TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI AL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A scioglimento della riserva di cui all'udienza precedente nel procedimento penale nei confronti di IANNUZZI RAFFAELE nato a Grottolella (AV) il 20/02/1928, e BELPIETRO MAURZIO nato a Castenedolo (BS) il 10/05/1958, imputati del reato di cui all'art. 595 C.P.; Rilevato che per l'imputato Iannuzzi è stata invocata l'immunità prevista dall'art.68 della Costituzione;

Rilevato che tale immunità non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente, nel caso in esame il Direttore Belpietro, ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può giovare il compartecipe (Cass.Pen. sez. V sent. 13198 del 5/3/2010 massima n°246903);

Rilevato che allo stato degli atti non si ravvisa possibilità di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., né per Iannuzzi, né *a fortiori* per il coimputato Belpietro;

Ritenuto che conseguentemente, secondo la previsione dell'art. 3 Legge n. 140/2003 si impone la sospensione del processo nei confronti dell'imputato Iannuzzi con immediata trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per la verifica - di competenza del medesimo organo - del nesso funzionale tra l'attività parlamentare e la condotta oggetto del procedimento

p.q.m.

dispone la separazione processuale di Iannuzzi Raffaele, e la formazione di autonomo fascicolo a suo nome, con immediata trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per le determinazioni previste dall'art. 68 della Costituzione e della Legge 140/2003.

Sospende il procedimento a carico di Iannuzzi per giorni 90 e conseguentemente sospende la prescrizione del processo. Rinvia il procedimento a carico di Iannuzzi in attesa della determinazione del Senato della Repubblica, tenuto conto della possibile proroga di ulteriori 30 giorni della Camera di appartenenza, al 16 gennaio 2013 h. 12.30. Rigetta la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica.

*OMISSIS*

f.to Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Maria Luisa Greco

f.to Il Giudice  
dott. Alessandro Rossato

2972  
0

All'Ufficio Notifiche di \_\_\_\_\_  
Per la notifica

- Ordinaria
- A mezzo raccomandata

N. 10628/07 R.G. notizie di reato  
N. 3503/10 R.G. G.I.P. de Lillo

Ud. Dibatt. 24/2/2011 Giudice dr. PALETTO (Desio)



Alta Corte di Cassazione per  
le Annotat.

12 FEB 2010

TRIBUNALE DI MONZA  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO  
- art. 429 c.p.p. -

Il Giudice Dott. Alfredo de Lillo,

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento suddetto, pronunciando nei confronti di :

- 1) **IANNUZZI Raffaele**, nato a Grottolella (AV) il 20.2.1928,
- 2) **BELPIETRO Maurizio**, nato a Castenedolo (BS) il 10.5.1958,  
tutti elettivamente domiciliati in Milano – via Gaetano Negri n. 4, presso la redazione de  
"Il Giornale";

**liberi - contumaci**

Tutti assistiti e difesi di fiducia dall'Avv. **Vincenzo LO GIUDICE** del foro di Milano  
e dall'Avv. **Valentina RAMELLA** del foro di Milano  
(entrambi con studio in Milano – corso Italia n. 6)

**IMPUTATI**

IANNUZZI Raffaele

a) del reato p. e p. dall'art. 595, 3° comma e 13 L.48/47 perchè, quale autore dell'articolo dal titolo "Quell'esperto gestito come un pentito - Ma i Pubblici Ministeri non si scusano", apparso sul quotidiano "Il Giornale" il 29.07.07., offendeva la reputazione del dr. Luca Tescaroli, all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, affermando: "Non si sono pentiti nemmeno i Pm che a Caltanissetta hanno inquisito per anni Berlusconi e Dell'Utri per strage, quali presunti mandanti occulti della strage di Capaci e della strage di via D'Amelio ... Non si è pentito nemmeno il Pm Luca Tescaroli, distaccato anche lui da Firenze a Caltanissetta, e che ha scritto nella sua requisitoria per il processo della strage di Capaci, e ne ha fatto poi un libro, che quella di Cancemi più che una "intuizione", era stata una "deduzione logica": visto che il presunto "pizzo" versato dalla Fininvest alla mafia non era tanto un pizzo per proteggere le antenne delle tv, ma era un modo per finanziare "Cosa nostra": visto che Riina diceva, e Cancemi l'aveva sentito con le proprie orecchie, che ormai aveva "nte manu" Berlusconi e Dell'Utri e che per aiutarli a prendere il potere bisognava fare le stragi: visto che prima della strage Riina aveva incontrato "due persone importanti", evidentemente queste due persone non potevano che essere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. E dunque "possiamo affermare con assoluta certezza che il disegno criminale nel

suo complesso, e la strage di Capaci del 23 marzo 1992, in particolare, si è mosso correlativamente al procedere di trattative volte a incidere sui poteri politici e istituzionali, e sull'azione degli stessi, per ottenere vantaggi per gli adepti dell'accollita. Tutto ciò consente di inquadrare "le ipotesi di trattativa coltivate e le ipotesi degli attentati programmati ed eseguiti nell'azione volta a creare le condizioni per l'affermazione di una nuova forza politica". Forza Italia, dunque, si è affermata e ha vinto perché Berlusconi e Dell'Utri hanno convinto Riina a fare le stragi e a dare così il colpo di grazia alla prima Repubblica." ; affermando, tra l'altro, falsamente: "Tescaroli è stato così convinto delle sue tesi che si rifiutò di firmare l'archiviazione del procedimento per strage contro Berlusconi e Dell'Utri e lasciò Caltanissetta per tornarsene sul continente.", e ancora: "Niente paura: nel quindicesimo anniversario della strage di via D'Amelio, a Caltanissetta hanno deciso di riaprire le indagini sui "servizi segreti devianti" e "sui mandanti occulti". Chi sa che ciò che non è riuscito ai Pm di Palermo contro Berlusconi e Dell'Utri per il riciclaggio e ai Pm "distaccati" a Caltanissetta contro Berlusconi e Dell'Utri la prima volta per le stragi, non riesca questa volta. In fondo, nessuno dei Pm che ci avevano provato si è ancora pentito. "; fatto aggravato dall'attribuzione di fatti determinati;  
Con la recidiva;

In Paderno Dugnano; il 29.07.07;

*Omissis*





